

REGOLAMENTO  
PENALE  
PER LE TRUPPE  
DI SUA ALTEZZA REALE  
**FRANCESCO IV.**  
DUCA DI MODENA REGGIO MIRANDOLA

ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D' AUSTRIA  
PRINCIPE REALE D' UNCHERIA E BOEMIA

ECC. ECC.



MODENA

---

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFICI REALI

1819



## DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

I. Ogni militare avendo prestato giuramento solenne di fedeltà, ed ubbidienza, deve essere essenzialmente fedele al Sovrano, rispettoso verso la Cattolica Religione, ed il di lei culto, di buoni costumi, diligente nel suo servizio, obbediente, e subordinato ad ogni suo superiore, e qualunque ancorchè leggiera mancanza a questi suoi essenziali doveri sarà immancabilmente punita giusta le massime, e colle pene sotto enunciate a norma delle circostanze, e dei casi.

II. I delitti, e le mancanze dei militari sono o particolari, o dipendenti dalla loro qualità di militari, o del genere comune agli altri cittadini. Rispetto a questi ultimi delitti, dove non sia disposto nel presente regolamento, saranno applicate le pene stabilite dal Codice Estense, o dalle Leggi comuni nei casi da questo non contemplati.

III. I delitti, e le mancanze proprie, e particolarmente dei militari sono punite, o con pene criminali, o con pene disciplinari.

IV. Le pene criminali sono:

1.º La morte. La fucilazione deve essere il castigo massimo de' militari, ma in caso di delitti, che meritino morte infame l'individuo dev' essere degradato, levato l'uniforme, e consegnato al Tribunale civile.

2.º La galera.

3.º La degradazione.

4.º La carcere dura.

5.º La carcere.

6.º La prigionia semplice al di là di due mesi.

7.º Li colpi di bastone.

8.º Il passaggio fra le verghe.

Qualunque sentenza, che condanna per delitti infami alla morte, o alla galera porta seco la degradazione del condannato.

Il condannato alla carcere è posto a pane, ed acqua ogni due giorni.

Il condannato alla carcere dura è posto a pane, ed acqua ogni due giorni, e coi ceppi, o colla catena, e secondo le circostanze a pane, ed acqua ogni quattro giorni.

V. Le pene disciplinari sono:

1.º La consegna al quartiere.

2.º La degradazione a tempo.

3.º La prigionia semplice.

4.º Il carcere.

5.º Il carcere duro.

Le suddette pene applicate in via disciplinare non possono oltrepassare i due mesi.

Il militare consegnato al quartiere non è esente dal suo servizio.

Il Detenuto nella prigione, e condannato disciplinarmente alla carcere, lo paga col proprio soldo.

*Del Tradimento, e dello Spionaggio.*

VI. Il Tradimento sarà punito colla morte.

VII. Si renderà colpevole di tradimento:

1.º Ogni militare, che ricuserà di battersi, e difendersi contro il nemico.

2.º Ogni militare, o addetto al servizio della truppa, che in presenza del nemico farà clamori tendenti ad eccitare lo spavento, e il disordine nelle proprie file, o che senza permesso in iscritto del suo superiore terrà corrispondenza col nemico, o farà a questo qualsiasi comunicazione.

3.º Ogni Comandante d'un posto, ogni sentinella, o vedetta, che in presenza del nemico, sia all'armata, o in una piazza assediata, o con false consegne, o col non eseguire la consegna ricevuta, o col tacere, a chi lo rileva, le scoperte fatte o da sè, o col mezzo d'altri, avrà compromessa la sicurezza del posto.

4.º Ogni Comandante d'una pattuglia, che nelle suddette circostanze avrà compromesso il successo di qualche operazione militare, trascurando di render conto, o di puntualmente eseguire l'ordine datogli di qualche scoperta.

5.º Ogni militare, o addetto al servizio della truppa, che senza un ordine del suo superiore, ed in presenza del nemico renderà in qualsiasi modo inabile al servizio qualunque pezzo d'artiglieria, o suo carretto.

6.º Ogni Comandante d'una piazza, o luogo forte, che senza estrema necessità ne tratterà, e segnerà la resa.

7.º Ogni militare di una guernigione, il quale con minacce, o vie di fatto cercasse di sforzare il Comandante d'una piazza a rendersi.

8.º Ogni cittadino, od abitante che facesse rappresentanze, strepiti, e conventicoli per tale effetto.

VIII. Qualunque individuo di qualsiasi stato, qualità, e professione sarà convinto di spionaggio a favore del nemico, sarà punito colla morte; la stessa pena avrà luogo pe' complici di questo delitto.

*Della Diserzione.*

IX. La diserzione qualunque sia il militare che la commetta sarà punita come segue:

*In tempo di Guerra.*

1.º La diserzione al nemico con pena di morte.

2.º All' interno, coll' asporto d'armi, cavalli, ed effetti con dieci anni di galera.

3.º All'interno, ma senza il suddetto asporto con cinque anni di galera.

*In tempo di Pace.*

1.º La diserzione semplice all'interno tre mesi di carcere, e venti colpi di bastone.

2.º All'estero con sei mesi di prigione semplice, e quaranta colpi di bastone.

3.º Con asporto d'armi, od effetti qualunque, oltre quelli del suo vestiario con tre anni di galera.

4.º Con asporto di cavallo proprio, o d'altri con dieci anni di galera.

5.º Commessa mediante la scalata delle mura, o con rottura, o violenza alle porte, o barriere con tre anni, e concorrendovi l'asporto suddetto d'armi, od effetti con cinque anni di galera.

6.º Commessa in tempo di qualunque servizio con cinque anni, e se in sentinella con sette anni di galera.

X. La recidiva della diserzione, che avesse la prima volta ottenuto il perdono, o la mitigazione di pena, verrà punita col doppio della pena ordinaria nei casi, in cui la pena non eccede li cinque anni di galera; negli altri sarà punita colla galera di venti anni. La recidiva di diserzione poi anche nel caso in cui la prima volta non siasi ottenuto il perdono, sarà punita con un terzo di più della pena ordinaria.

XI. L'attentato di diserzione, che non abbia effetto per circostanze fortuite, o indipendenti

dalla volontà dell'autore sarà punito, come la diserzione. Se rimarrà inesequito per volontà dell'autore si punirà con pena disciplinare.

XII. Sarà punito come complice qualunque militare, o addetto al servizio della truppa, che insinuerà ad un suo camerata la diserzione.

XIII. Qualunque militare, o addetto al servizio della truppa, che senza avere in iscritto, o un regolare congedo, o una licenza, o un ordine de'suoi capi, e senza potere giustificare in altro modo l'impedimento assoluto, mancherà dal suo corpo ventiquattr'ore, o verrà trovato fuori dei luoghi, e limiti assegnati alla truppa, di cui fa parte, o escirà da una piazza assediata, o investita dal nemico, o che spirato il tempo prefisso nel congedo, o nella licenza, ed ordine che avesse ottenuto, non siasi, senza giustificato ragionevole motivo, restituito al suo corpo entro tre giorni, è riputato disertore.

*Del Complotto di Diserzione.*

XIV. Vi è complotto di diserzione allorchè questa è concertata fra tre militari almeno.

XV. Qualunque militare, o addetto al servizio della truppa convinto di avere eccitati i suoi camerata alla diserzione è ritenuto capo di complotto.

XVI. Il capo di complotto in tempo di guerra quand'anche non segua la diserzione, è punito colla morte; in tempo di pace seguendo la diser-

zione di tre individui almeno colla galera in vita; se per detta diserzione seguiranno altri delitti, colla morte; se la suddetta diserzione non ha effetto, è punito con dieci anni di galera.

XVII. Nel caso di complotto di militari, se il capo non ne fosse conosciuto, il più graduato dei complici, o a grado uguale il più anziano di servizio, e in parità di servizio il più vecchio di età, sarà ritenuto capo di complotto, e punito come tale. Lo stesso avrà luogo nel caso di complotto formato soltanto da individui addetti al servizio della truppa.

XVIII. Quegli, che essendo complice di un complotto lo rivelerà in tempo che possa impedirsi l'esecuzione, sarà immune da ogni pena.

XIX. Chiunque avendo cognizione di un complotto di diserzione non lo rileverà immediatamente, sarà punito con sei mesi di prigione, e con pena dai quaranta ai sessanta colpi di bastone da estendersi però la pena stessa fino a tre anni di galera.

XX. Chi assieme colla diserzione commetterà altro delitto, sarà punito colla pena di quello dei suddetti delitti, per cui è stabilita pena più grave.

*Delle Mancanze in servizio  
e contro il servizio,  
e dell'Insubordinazione, e rivolta.*

XXI. Ad ogni militare è proibito qualunque giuoco d'azzardo, e ad ogni sottufficiale, e soldato è inoltre proibito qualunque giuoco con carte

come pure il tenere carte da giuoco in quartiere, e nei corpi di guardia. Il contravventore, o contravventori sono puniti con pena disciplinare.

XXII. Ogni comandante d'un posto, che si ubbricherà stando di guardia, sarà punito col duro carcere se in tempo di pace, e colla morte se in tempo di guerra. Il soldato, che si ubbricherà stando di guardia, sarà punito disciplinarmente in tempo di pace, ed in tempo di guerra con tre anni di galera.

XXIII. L'Ufficiale, e sottufficiale destinato ad una guardia, che abbandonerà il suo posto, se in tempo di pace sarà condannato a quattro mesi di prigione, ed il soldato a venti giorni di carcere, e venti colpi di bastone; e se in luogo, e tempo di guerra sarà tanto l'uno, quanto l'altro punito colla morte.

XXIV. Ogni militare, che quando è battuta la generale non si rende al suo posto, per la prima volta è punito di quindici giorni di carcere; per la seconda di un mese di carcere duro, e se ulteriormente è recidivo con due anni di galera.

XXV. Ogni Comandante di un posto che in tempo di pace cangierà la consegna datagli soggiacerà alla pena di sei mesi di prigione.

XXVI. Chi essendo in tempo di pace in sentinella non eseguirà la consegna ricevuta, sarà punito con dieci giorni di duro carcere, e venti

colpi di bastone da estendersi ulteriormente a norma de' casi, e delle circostanze.

XXVII. Qualunque militare convinto d'aver forzata la consegna, in tempo di pace sarà punito con tre mesi di prigione, in tempo di guerra colla pena della galera da estendersi sino alla morte a norma dei casi, e delle circostanze.

XXVIII. Chi dormirà in sentinella, se in tempo di pace sarà punito con dieci giorni di carcere duro, e se in tempo di guerra con tre anni di galera.

XXIX. L'abbandono del suo posto nella sentinella è punito in tempo di pace con un mese di carcere, e cinquanta colpi di bastone, in tempo di guerra colla pena della galera, ed anche colla morte secondo la qualità dei casi, e delle circostanze.

XXX. L'ubbriachezza anche fuori dei casi sopra contemplati, sarà sempre punita disciplinarmente, nè si potrà mai valutare all'effetto di minorare la pena al delinquente se non nel caso della pena di morte, quando però vi concorrano circostanze, che attendano ad attenuare la colpa di detta ubbriachezza.

XXXI. L'ubbriachezza abituale sarà punita anche con colpi di bastone, o colla privazione del colpevole di portar l'arma, o colla condanna a rimanere in quartiere per un tempo determinato sottoponendo anche a diminuzione di soldo, e ciò tutto avuto riguardo alle circostanze che accompagneranno l'ubbriachezza suddetta, ed alla qualità del colpevole.

XXXII. Chi insulterà, o maltratterà qualche persona incaricata di eseguire gli ordini della pubblica Autorità, o della Giustizia, ancorchè non percucota, o ferisca, sarà punito disciplinarmente; che se seguirà percossa, o ferita subirà le pene prescritte dal Codice Estense, o dalle Leggi comuni.

XXXIII. Chi si opporrà poi per impedire qualunque esecuzione ordinata dalla Giustizia, o dalla pubblica Autorità, sarà punito colla pena della galera, o della morte secondo la qualità dell'esecuzione, o dell'impedimento opposto, ed avrà luogo irremissibilmente la pena della morte contro quelli, che per l'oggetto di detta opposizione avessero gravemente ferito alcuno di detti esecutori.

XXXIV. Chi commetterà, o si renderà complice in qualche contravvenzione alle Leggi, e regolamenti di Finanza, sarà punito colla carcere, ed anche colla galera a norma delle circostanze, e del caso.

XXXV. Qualunque Ufficiale, il quale fosse convinto di essersi volontariamente opposto agli ordini del suo superiore relativi al servizio, sarà per questa sola mancanza destituito, e condannato per un anno in prigione; se si tratterà poi di un basso ufficiale, o di un soldato, sarà egli pure destituito, e condannato a quattro mesi di prigione, e a sessanta colpi di bastone, e se ciò avvenisse in un affare in presenza dell'inimico sarà punito di morte.

XXXVI. Qualunque Ufficiale convinto d'aver minacciato, o insultato il suo superiore con parole, o gesti, sarà punito con due anni di prigione, e destituito; e se ciò si commetterà poi da un soldato, o da un sottufficiale sarà destituito, e punito con due mesi di carcere, ed ottanta colpi di bastone. Nel caso poi in cui siasi proceduto a vie di fatto, ed a violenze contro la persona del superiore, sarà punito colla morte.

XXXVII. Qualunque militare convinto d'aver insultato una sentinella con parole, o gesti, sarà punito quanto al soldato con due mesi di duro carcere, ed ottanta colpi di bastone, e quando poi ciò accadesse per fatto d'un Ufficiale, o sottufficiale, la pena si aumenterà a misura del grado, e delle circostanze, e potrà estendersi fino alla prigione per quattro anni; e se vi sarà violenza, o via di fatto, il colpevole sarà punito colla morte.

XXXVIII. La rivolta, o la disubbidienza combinata contro i superiori, sarà punita colla pena di morte per coloro che l'avessero suscitata; con dieci anni di galera pei complici. Non conoscendosi l'autore della rivolta, per l'applicazione di detta pena di morte, si osserveranno le regole fissate riguardo al complotto.

XXXIX. Chi essendo incaricato della scorta, o custodia di detenuti, o condannati mancherà alla custodia stessa in modo che ne segua evasione, sarà punito a termini del Codice Estense

Lib. VI. Tit. VII. §. 15, 16 e 17, così concepiti  
 = §. 15. = „ Se poi per mancanza della dovuta  
 „ diligenza nel custodirli lasciassero fuggire al-  
 „ cuno de' carcerati per causa criminale come  
 „ sopra, o rispettivamente alcuno dei forzati sud-  
 „ detti, la pena sarà pecuniaria, ed afflittiva ad  
 „ arbitrio del Giudice secondo la qualità, e le  
 „ circostanze dei casi = §. 16. = Ma se si pre-  
 „ stassero, o in modo alcuno cooperassero a tale  
 „ fuga con aver preso denaro, o altri donativi,  
 „ oppur sotto promessa di riceverne, o per qua-  
 „ lunque altra contemplazione, in tal caso la  
 „ pena sarà della galera a tempo, o in vita, ed  
 „ anche della morte, se tale fosse la pena che  
 „ si dovrebbe al reo, ove fosse confesso, o con-  
 „ vinto del delitto, per cui si trovasse dete-  
 „ nuto = §. 17. = Che se si trattasse di causa  
 „ meramente civile, oppure il carcerato fosse  
 „ trattenuto a semplice custodia, la pena sarà  
 „ di cinque scudi d'oro, e di tre tratti di fune,  
 „ ed anche all'indennizzazione al creditore. “

*Delle Offese contro le persone,  
 delle Risse, dell'Omicidio, e del Duello.*

XL. Lo stupro commesso da un militare, o da qualunque altro addetto alla truppa, sarà punito con un mese di carcere duro, da aumentarsi la pena secondo le circostanze fino ad un anno di carcere, anche avuto riguardo alla qualità delle persone; ma se sarà commesso con

violenza, sarà punito colla galera per dieci anni, ed anche in circostanze aggravanti colla morte.

XLI. Qualunque altro delitto contro il pudore, e l'onestà, sarà punito a norma del disposto dal Codice Estense, o dalle Leggi comuni.

XLII. Chi ardirà di maltrattare, e usar violenze nel comprare dai mercanti, artisti, vivandieri, e simili, sarà punito disciplinarmente, ed anche criminalmente con pena di carcere, o carcere duro giusta la qualità delle violenze, e mali trattamenti.

XLIII. Le risse fra i militari massime con ferite e percosse saranno punite disciplinarmente, ma se dalla percossa, o ferita ne fosse cagionata frattura d'osso, o deformità nella faccia, o debilitazione di qualche membro, avrà luogo la pena del carcere duro, e anche di galera secondo i casi, e le circostanze.

XLIV. Se però dette ferite fossero state cagionate con coltelli, stilette, od altre armi proibite a portarsi dai soldati, la pena sarà della galera a norma del disposto dal Codice Estense.

XLV. A norma del disposto dallo stesso Codice, o dalle Leggi comuni sarà pure punito ogni omicidio, e le ferite cagionate fuori di risse.

XLVI. Il duello sarà punito con due o più anni di prigione, e colla confiscazione de' beni, sebbene il campo del combattimento si elegga fuori degli Estensi Dominj, e sebbene non segua la morte, o ferita d'alcuno de' duellanti, e quando

ancora andati sul luogo destinato per battersi fossero stati i duellanti impediti ad effettuarlo, purchè per loro non sia stato, che non si effettu. Se ne segue morte, o ferita grave, od il caso fosse premeditato, la pena sarà di morte. La stessa pena sarà comune tanto a quello, che avrà fatto la disfida, e l' avrà accettata, quanto a chiunque vi avesse assistito come padrino, e proporzionatamente a chi avesse, o prestato armi, o cavalli, o comodo di luogo per questo effetto.

XLVII. Ogni Ufficiale, o sottufficiale, o militare qualunque, cui fosse nota una formale sfida a duello, e non l'avesse denunciata immediatamente al suo superiore, sarà punito rispetto all' Ufficiale, e sottufficiale colla degradazione, rispetto al soldato con sei mesi di prigione.

XLVIII. Le pene stabilite per la ritenzione, e delazione delle armi proibite specificate ai §§. 2, 4, 5, 6 e 9 del Tit. VI. Lib. V. del Codice Estense, avranno pur luogo colle stesse norme contro i militari, o addetti al servizio della truppa.

*Del Furto, delle Ruberie, Incendj,  
e Saccheggi.*

XLIX. I furti saranno puniti con rigore giusta il prescritto dal Codice Estense, o dalle Leggi comuni, osservate però le seguenti particolari disposizioni.

L. Qualunque primo furto semplice commesso nei quartieri, od altro luogo di stazione,

da un militare, o addetto al servizio della truppa in pregiudizio de' suoi camerata, od altro militare qualunque, o del reggimento, se il valore della cosa rubata non ecceda le lire venti italiane, sarà punito con dodici fino a trenta colpi di bastone, e con pena di carcere duro, che potrà estendersi fino a due mesi.

2.º Il secondo furto egualmente semplice, e non eccedente il detto valore di lire venti italiane, è punito col duplicato della suddetta pena.

3.º Il terzo furto della sopraindicata natura colla galera per anni cinque.

4.º Qualunque furto semplice commesso come sopra, ancorchè primo, che ecceda il valore delle lire venti italiane, e non sorpassi quello di lire cinquanta sette, e centesimi sessanta, con pena non minore di trenta colpi di bastone, e di due mesi di carcere, da estendersi ulteriormente a misura de' casi, e delle circostanze; e sorpassando detto valore, colle pene, e nella misura prescritta dal Codice Estense.

5.º Qualunque furto commesso come sopra, ancorchè primo, e quantunque non eccedente il valore di lire venti italiane, se sarà accompagnato con circostanze, o qualità aggravanti, sarà punito con tre anni di galera, o con quella pena maggiore, che secondo il valore della cosa furtiva, e le qualità aggravanti del furto, fosse applicabile a norma del suddetto Codice.

6.º Il furto commesso da un militare in sentinella sarà punito colla galera in vita senza

considerazione se sia di poco valore la cosa rubata.

7.° Il furto commesso in istato di guardia, o di qualunque altro servizio militare, sarà punito colla galera da tre fino a dieci anni.

LI. Il militare che porrà ne' ruoli della forza una quantità maggiore d'uomini all'effetto d'ingannare il Commissario, od altro incaricato alle riviste, sarà condannato a tre anni di galera, e quello che si presenta per tale oggetto a tre mesi di prigione.

LII. Qualunque Ufficiale, o impiegato addetto all'Amministrazione militare fosse convinto di aver sottratto in pregiudizio dello Stato, o di qualunque militare, o addetto al servizio della truppa, generi, danari, o viveri, e di averli convertiti in proprio uso, sarà destituito dal suo grado, e secondo la gravità del delitto punito con tre mesi fino a un anno di prigione. Qualunque sottufficiale, o soldato fosse convinto di simile delitto, per la prima volta, e purchè non si tratti di un valore eccedente le lire venti italiane, sarà punito col carcere, che potrà estendersi fino a due mesi, e con venti colpi di bastone; eccedendo detto valore, ed in qualunque caso ove sia recidiva, sarà punito col carcere duro da uno sino a quattro mesi, e con cinquanta colpi di bastone, o con quella pena maggiore, che secondo la qualità del caso, e della circostanza fosse applicabile a termini del Codice Estense.

LIII. Ogni militare, che venderà, o metterà in pegno le sue armi, il suo vestiario, le sue munizioni, o monture, o anche solo parte di esse, il cavallo, e qualsiasi effetto militare fornitogli dallo Stato, sarà considerato come colpevole di furto, e punito a norma del disposto nel precedente Articolo XLIX ai Numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

LIV. Qualunque debito doloso sarà punito disciplinarmente, ed anche a norma dei casi con pene criminali giusta il disposto dalle Leggi comuni.

LIV. Qualunque militare, o qualunque altro individuo attaccato alla truppa, che fosse convinto d'aver derubato alle persone presso le quali trovavasi d'alloggio, sarà punito colla pena della galera per tre anni se il furto non eccede le lire venti italiane, eccedendo le lire venti, o concorrendovi qualità aggravanti, la pena sarà di dieci anni di galera, ed anche della galera in vita secondo le circostanze.

LVI. Ogni militare, o qualunque addetto alla truppa fosse convinto d'aver preso col mezzo di frodi, e senza pagare, da bere, o da mangiare presso un abitante, sia in marcia, in guernigione, o in accantonamento, sarà punito con dodici colpi di bastone, e con uno o due mesi di carcere; con due mesi di carcere, e venti colpi di bastone se il delitto fosse accompagnato da minaccia, e con due anni di galera se fossero avvenute vie di fatto.

LVII. Qualunque militare in permesso, o in marcia si facesse lecito di rubare pollame, legumi, frutti, foraggio, e generalmente qualunque proprietà, per tenue che ne sia il valore, sarà sempre punito con venti colpi di bastone, e con quella pena maggiore, che secondo il valore del furto fosse prescritta dal Codice Estense.

LVIII. Se li suddetti furti, o prederie fossero commesse da più di tre militari uniti, ed a mano armata, la pena sarà di tre anni di galera, ed anche maggiore secondo il valore delle cose predate, e le Leggi del Codice Estense relative al furto.

LIX. Chi causerà incendj con malizia; chi assalirà passeggeri per nuocer loro nella vita, o nella roba; chi saccheggerà case, e stalle; chi farà scorta a fatti facinorosi, e capitali, sarà punito con morte.

#### *Disposizioni generali.*

LX. Tutte le contravvenzioni ai regolamenti di disciplina, di servizio, di polizia militare, agli ordini del giorno, e specialmente ogni mancanza ai doveri del militare, o addetto al servizio della truppa enunciati all' Articolo I., per le quali non sia prescritta una pena apposita, sono castigate disciplinarmente.

LXI. La pena disciplinare, e nella sua qualità, e nella sua durata si applica col dovuto riguardo alla qualità della contravvenzione, alla persona.

che l'ha commessa, ed all'esigenza delle circostanze.

LXII. In qualunque caso di delitto, e contravvenzione l'imputato è tosto messo agli arresti, o consegnato al quartiere dal suo Ufficiale, secondo che trattisi di delitto, ovvero di semplice contravvenzione punibile disciplinarmente; l'Ufficiale ne fa rapporto al capo del corpo, che in quest'ultimo caso determina la qualità, e misura della pena disciplinare.

LXIII. Il passaggio fra le verghe verrà applicato nei casi criminali, ed anche in quelli di complotto di diserzione, o di recidività della medesima, o di circostanze aggravanti che l'accompagnino.

LXIV. Nei casi nei quali il presente regolamento si rimette alle disposizioni del Codice Estense, o delle Leggi comuni, dovrà aversi ricorso a queste ultime soltanto in sussidio, e dove non sia provveduto dal primo.

LXV. In qualunque caso di punizione eccedente li colpi venti di bastone, verrà la medesima applicata al condannato in diverse epoche da determinarsi nella sentenza, o dal capo del corpo rispettivo, sentito anche il medico del corpo stesso.

LXVI. Ciascun Ufficiale Comandante d'un corpo dovrà ordinare, ed irvigilare, che il presente regolamento sia letto pubblicamente una volta il mese ai soldati, sotto pena della perdita dell'impiego.

LXVII. Ogni Capitano di compagnia dovrà sotto la stessa pena far seguire detta lettura ai volontarj, tosto che questi saranno stati ammessi nella truppa, come pure agl' individui, che vengono addetti alla medesima, e prima, che prestino il solito giuramento, e comincino il servizio, ed avrà cura di ben spiegar loro queste Leggi punto per punto.

LXVIII. Ogni Ufficiale di qualsiasi rango sarà tenuto ad aver sempre presso di sè una copia di questo regolamento ne' luoghi ove sia di guernigione, d' accampamento, o di residenza.

LXIX. Il regolamento presente sarà posto in attività col giorno primo gennajo 1820, e con detta epoca cessa qualunque altra Legge, e regolamento precedente.

*Modena 15 Dicembre 1819.*

PER SOVRANA AUTORIZZAZIONE

IL GENERALE C. GUICCIARDI.